

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DI QUALIFICAZIONE DELLE 2^ CLASSIFICATE AL RISPETTIVO CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B ED ALLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA' VINCENTI IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MASCHILE E CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F. delle seguenti gare:
 1. gare di qualificazione delle 2^ classificate al Campionato Regionale di Calcio a Cinque per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B;
 2. fase Nazionale riservata alle Società vincenti il Campionato Regionale Juniores Maschile e Campionato Regionale Femminile di Calcio a Cinque;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di cui sopra;
- visto l'art. 29, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

Per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo:

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24 n. 5 lett. b), n. 7 lett. b) e n. 9 lett. b), C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle società interessate.

In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17, comma 11, C.G.S.).

Per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno essere proposti con procedura d'urgenza nei termini e nei modi previsti dall'art. 32 comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax.

In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17, comma 11, C.G.S.).

Per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale, ai sensi dell'art. 33, C.G.S.:

l'eventuale appello alla C.A.F. deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax.

In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17, comma 11, C.G.S.).

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2002

IL SEGRETARIO
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro